

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 06 luglio 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 694 del 25 giugno 2021

Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Quinto provvedimento - Presa d'atto degli esiti finali dell'iniziativa

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto l'art. 107, comma 2°, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), il quale, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che i succitati Commissari delegati coordinino le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del succitato decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- ha stabilito che il Commissario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito (art. 3, comma 1, paragrafo a).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che all'art. 10, comma 13, individua le risorse da destinare al finanziamento di interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Considerato che, a seguito degli eventi sismici e delle specifiche norme introdotte con i commi 8, 8 bis, 9 e 10 dell'articolo 3 del succitato d.l. n. 74/2012, si è manifestata la necessità di procedere alla erogazione di contributi a favore delle aziende per la realizzazione di interventi urgenti di rafforzamento locale sugli edifici destinati ad attività di impresa, che presentassero le caratteristiche strutturali definite dal predetto comma 8, dell'arti-

colo 3, e - ai fini della prosecuzione delle attività - di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al successivo comma 8 bis.

Considerato altresì che tali interventi di rafforzamento locale si rendevano necessari anche al fine di garantire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività lavorative in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché ai fini della rapida ripresa delle attività produttiva.

Dato atto del fatto che, con Ordinanza Commissariale 29 gennaio 2019, n.457 «*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quinto provvedimento*», sono state fissate le regole per la concessione alle imprese di ulteriori contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali.

Ricordato che, con successiva Ordinanza commissariale 30 settembre 2019, n. 513, si è provveduto alla modifica del Responsabile del Procedimento e Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.), a fronte delle manifestate indisponibilità degli uffici regionali incaricati, individuando in loro sostituzione il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale.

Dato atto altresì del fatto che, con successiva Ordinanza commissariale 28 gennaio 2020, n. 539 recante «*Approvazione dei progetti e concessione dei contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 457*»:

- si è preso atto delle istruttorie di ammissibilità condotte dal nuovo Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) sulle istanze di accesso al contributo pervenute entro i termini prescritti - facendole proprie -;
- si è provveduto a concedere il rispettivo contributo per il finanziamento di n. 2 (due) interventi ammessi, così come meglio riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della medesima ordinanza n. 457, per complessivi € 170.963,87;
- si sono dichiarate non ammissibili n.4 istanze come meglio indicate in Allegato B «*Interventi di Miglioramento Sismico, Quinto Provvedimento ordinanza n. 457 - Domande non Ammesse*», anch'esso parte integrante e sostanziale della medesima ordinanza n. 457;
- sono state accertate a carico del bando approvato con precedente ordinanza Commissariale n. 457 economie complessive per € 528.829,14, contestualmente assegnate quale monte risorse aggiuntivo al bando approvato con Ordinanza commissariale 7 novembre 2019, n. 520, cd. Bando INAIL 6.

Preso atto del fatto che, con decreti del Soggetto Attuatore 8 aprile 2021, n. 44 e 24 giugno 2021, n. 81, si è provveduto, previa verifica della documentazione di spesa allegata alle domande di erogazione dai rispettivi beneficiari, alla liquidazione dei relativi contributi, così come meglio indicato nell'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, per complessivi € 170.963,87.

Ritenuto pertanto di dover ratificare l'operato del Soggetto Attuatore, quale S.I.I., e della Struttura Commissariale, determinando in € 170.963,87 la spesa complessiva finale a valere sul citato bando di cui all'ordinanza Commissariale n. 457, così come meglio indicato - per i singoli contributi, assegnati ed erogati in favore di n. 2 (due) imprese risultate beneficiarie - nell'allegato alla presente ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale.

Dato atto del fatto che la spesa di cui trattasi ha trovato copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso e più precisamente sulle risorse stanziate a valere sul cd. «*Fondo INAIL*» di cui all'art. 10, comma 13, del d.l. n. 83/2012, capitolo 350 (999), così come più dettagliatamente disposto nell'ordinanza commissariale n. 457.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-*

sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto e fare proprio l'operato del *Soggetto Attuatore*, quale S.I.I., e della *Struttura Commissariale* per quanto attiene alle istruttorie economico-finanziarie espletate sulle rendicontazioni finali presentate dai soggetti beneficiari di contributi in forza della propria precedente ordinanza n. 539, ai sensi della più volte citata Ordinanza commissariale n. 457;

2. di confermare in € 170.963,87 la spesa complessiva finale a valere sul citato bando di cui all'ordinanza commissariale n. 457, così come meglio indicato - per i singoli contributi, assegnati ed erogati in favore delle 2 (due) imprese risultate beneficiarie - nell'allegato alla presente ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di registrare l'imputazione finale delle suddette somme sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso e più precisamente a valere sul cd. «Fondo INAIL» di cui all'art. 10, comma 13°, del d.l. n. 83/2012, capitolo 350 (999), così come più dettagliatamente disposto nell'ordinanza commissariale n. 457;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, privi dell'allegato parte integrante e sostanziale in quanto contenente dati personali.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

— • —

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 06 luglio 2021

Allegato - INAIL 5 - CONTRIBUTI EROGATI

n.	Progetto GeFO ID	C.F./ P. IVA	Denominazione / Ragione Sociale	Comune unità locale	Contributo Concesso	Contributo Effettivamente Erogato	Codice Univoco della Concessione	CUP
1	129113631	00215700204	BERMAN S.p.a.	San Benedetto Po	€ 162.166,62	€ 162.166,62	1612420	J44F20000000008
2	129163281	01820110201	IMPRESA EDILE BANZI LUCA	Sermide e Felonica	€ 8.797,25	€ 8.797,25	1612438	J16H20000000008
					€ 170.963,87	€ 170.963,87		